

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2425**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICOTRA, CASINI CARLO, PASQUALIN, QUARTA,
LA RUSSA, PONTELLO, RUSSO RAFFAELE***Presentata il 20 dicembre 1984***Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati
del Consiglio superiore della magistratura**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di una riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura nasce da esigenze molteplici, alcune oggettive perché ancorate a fatti giuridici sopravvenuti, altre rispondenti a valutazioni critiche delle conseguenze cui può giungere il sistema attuale.

Tra le prime rientrano la decisione n. 87 del 1982 della Corte costituzionale e i mutamenti verificatisi nel panorama e nella nomenclatura di categorie e di funzioni del corpo giudiziario. Tra le seconde rientrano l'esigenza di attenuare il peso di apparati elettorali realizzatisi attraverso le correnti e i gruppi organizzati, e quella di rispondere alla preoccupazione di una politicizzazione che di fatto limita l'autonomia del corpo elettorale ed opacizza la spontaneità delle candidature e delle manifestazioni di voto.

La sentenza n. 87 del 1982 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 che, ai fini dell'elettorato passivo della categoria « magistrati di cassazione » prescinde dall'esercizio effettivo delle funzioni di legittimità. Secondo la Corte, occorre « assicurare che i magistrati di cassazione, investiti dalle corrispondenti funzioni, non rimangono esclusi dal Consiglio ». In altri termini, se è vero che spetta al legislatore ordinario stabilire quante e quali siano le categorie dei magistrati destinate ad avere una rappresentanza nel Consiglio, tuttavia il legislatore deve pur sempre rispettare il criterio, costituzionalmente rilevante, di una rappresentanza dei magistrati esercenti la funzione di legittimità, rappresentanza da determinarsi, nella sua consistenza numerica, secondo criteri non arbitrari.

In questa ottica, la presente proposta di legge riformula il primo comma dell'articolo 23 della citata legge n. 195 del 1958 nel senso che, dei magistrati da eleggere nelle categorie fisse, due debbono avere l'esercizio effettivo delle funzioni di legittimità. Il numero viene determinato tenendo conto sia della percentuale dei magistrati che esercitano dette funzioni rispetto all'intero corpo elettorale sia delle esigenze di composizione dell'organo disciplinare (al quale debbono appartenere due magistrati di cassazione esercenti le funzioni di legittimità: uno come effettivo ed uno come supplente).

Correlativamente e sempre sulla linea di tendenza della cennata sentenza della Corte costituzionale, gli altri magistrati da eleggere vanno unificati nella categoria di merito, intesa come magistrati che non esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione. Si è perciò opportunamente modificato il secondo comma del citato articolo 23 della legge n. 195 del 1958.

Inoltre è sembrato opportuno individuare la riserva nei magistrati che esercitano « in senso proprio » le funzioni di legittimità, senza riferirla ai cosiddetti « equiparati » che non rispondono appieno all'esigenza — espressa dalla Corte — di assicurare nel Consiglio la rappresentanza di quelle funzioni. Né, d'altro canto, è necessario prevedere un'altra riserva in favore dei magistrati nominati alle funzioni direttive superiori, sia perché ciò altererebbe la proporzione numerica con i magistrati di merito sia — e soprattutto — perché la Corte costituzionale ha attribuito rilevanza alla funzione di legittimità in quanto tale, senza distinguere nell'ambito della categoria di magistrati che effettivamente esercitano tale funzione.

Per dare una risposta alle valutazioni critiche degli effetti dell'attuale sistema si propone di riconoscere all'elettore la facoltà di esprimere preferenze in favore di candidati compresi in liste diverse da quella votata (cosiddetto *panachage*). Ciò non riduce, tuttavia, la possibilità di esprimere le preferenze (in numero non superiore alla metà dei componenti da

eleggere) per candidati della lista che si vota. In altri termini, l'elettore può dare fino a dieci preferenze ai magistrati compresi nella lista da lui votata, ed inoltre può dare sino a tre preferenze per candidati estranei a tale lista. Si tratta di un moderato correttivo al sistema proporzionale, favorito dalla ristrettezza del corpo elettorale. Esso offre il vantaggio di ridurre l'influenza degli schieramenti per liste, che talvolta riducono la scelta originaria dei candidabili ed ostacolano una fisiologica dialettica elettorale all'interno della magistratura, e riconosce margini di maggiore autonomia fondati sull'*intuitus personae* allargando il ventaglio opzionale in favore dell'elettorato attivo.

Si è preferito questo meccanismo all'altro della facoltà di esprimere preferenze per magistrati non compresi in alcuna lista sia per non alterare in modo eccessivo il sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, sia per evitare inutili dispersioni di voti.

Ulteriori modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195 rispondono, in parte, all'esigenza di adattamento della normativa alle innovazioni imposte dalla sentenza della Corte costituzionale e da quelle conseguenti al cosiddetto *panachage*, e, in altra parte, alla necessità di eliminare differenze di trattamento per univocità di *ratio* ovvero di risolvere anomalie che possono verificarsi in concreto. Così, il primo comma dell'articolo 25 va modificato in rapporto alla riserva dei due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità; all'articolo 25 va aggiunto un comma che consente di esprimere altri voti di preferenza, in numero non superiore a tre, in favore di candidati inseriti in una o più liste diverse da quella votata; tra il quarto e il quinto comma dell'articolo 27 va inserito un comma secondo cui, per calcolare il quoziente elettorale individuale, ai voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato nella lista in cui è inserito si aggiungono quelli ottenuti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 25. Va altresì adeguata alla riformulazione dell'articolo 23 la norma dell'articolo 4 della legge n. 195 citata sulla composi-

zione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Infine, l'articolo 5 del testo autorizza il Governo ad emanare, entro breve tempo in relazione all'approssimarsi della scadenza del Consiglio superiore della magistratura in carica, le disposizioni di attuazione e di coordinamento necessarie: il Governo dovrà — tra l'altro — sostituire

l'attuale modello di scheda con altro rispondente alla nuova disciplina.

Infine, l'articolo 6 prevede l'immediata entrata in vigore della legge, con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; ciò, tra l'altro — consentirà al Governo di emanare le norme di attuazione e di coordinamento senza attendere l'ordinario termine di *vacatio*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: almeno due tra i magistrati di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, otto tra i magistrati con funzioni di merito e gli altri dieci indipendentemente dalle funzioni esercitate.

Agli effetti della presente legge per magistrati con funzioni di merito si intendono tutti i magistrati che non esercitano funzioni di legittimità presso la corte di cassazione ».

ART. 2.

L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — (*Elezione di componenti magistrati*). — Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno due magistrati di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, e otto magistrati di merito.

È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere, che comunque rispetti la riserva di cui al comma precedente.

In ciascuna lista non possono essere inseriti più di due candidati magistrati di merito appartenenti allo stesso distretto di

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la corte di cassazione.

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di centocinquanta elettori, per nessuno dei quali è richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23.

L'elettore può, altresì, esprimere voti di preferenza in numero non superiore a tre per candidati inseriti in una o più liste diverse da quella votata ».

ART. 3.

Dopo il quarto comma dell'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dall'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è inserito il seguente:

« Ai fini di cui al comma precedente ai voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato nell'ambito della lista in cui è inserito si aggiungono quelli dal medesimo ottenuti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 25 ».

ART. 4.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente

dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, un magistrato di corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità e cinque magistrati di merito.

I componenti supplenti sono: un magistrato di corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, tre magistrati di merito e due componenti eletti dal Parlamento ».

ART. 5.

Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.